SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 2003.

Autorizzazione all'emissione di carte valori postali commemorative per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002) con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003) con il quale è stata autorizzata una emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003) con il quale è stata autorizzata altra emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2003, in corso di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata un'altra emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 2003;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con una ulteriore emissione di carte valori postali commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2003, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli commemorativi del centenario della nascita di Ezio Vanoni;

b) francobolli commemorativi del centenario della nascita di Ugo La Malfa;

c) francobolli commemorativi del V centenario della nascita di Francesco Mazzola, detto il Parmigianino.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 199

03A13524

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2003.

Impegno di € 61.645.690,00 ed erogazione di € 6.164.569,00 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Fondo nazionale per la montagna;

Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro delle risorse agricole e forestali;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 34, estende il riparto del Fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 2002, n. 290, recante il «Bilancio di previsione per l'anno 2003» che ha attribuito al Fondo nazionale per la montagna, per l'anno 2003, la somma di € 10.000.000,00 in conto competenza e cassa;

Vista la nota n. 82615 del 9 luglio 2003 dell'I.G.P.B. - Uff. XII con la quale viene comunicata la variazione apportata in termini di sola cassa sul capitolo 7698 «Fondo per la montagna» per € 60.000.000,00;

Visto il decreto ministeriale dell'I.G.P.B. 63553 del 16 luglio 2003, con il quale è stata predisposta una variazione in termini di competenza e cassa sul capitolo 7698 «Fondo nazionale per la montagna» pari ad € 51.645.690,00 per il 2003;

Vista la delibera CIPE del 25 luglio 2003, registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003, con la quale sono stati approvati i criteri di riparto e le quote percentuali del Fondo nazionale per la montagna spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2003;

Vista la sopracitata delibera 25 luglio 2003 con la quale è stato approvato, tra l'altro, il piano di riparto della somma complessiva di € 61.645.690,00, tra le regioni e le province autonome;

Considerato che la cassa totale pari ad € 121.645.690,00 è stata utilizzata per l'erogazione dei residui in conto 2001 e 2002 per un totale complessivo di € 115.169.663,90 si ha attualmente un residuo di € 6.476.026,10;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno della somma complessiva di € 61.645.690,00 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano secondo le quote spettanti ad ognuna, riportate sulla delibera CIPE sopracitata;

Vista la nota 36175 del 4 novembre 2003, dell'ufficio VI di questo servizio, con la quale viene concordata, in base all'attuale disponibilità di cassa, l'erogazione a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 10% delle quote spettanti ad ognuna;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere all'erogazione dell'importo complessivo di € 6.164.569,00 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come specificato nell'art. 2 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di euro 61.645.690,00, in conto esercizio 2003, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

Importi in euro

Regioni	Assegnazione
Piemonte	€ 4.037.793,00
Valle d'Aosta	€ 801.394,00
Lombardia	€ 3.415.171,00
P.a. Bolzano	€ 2.928.170,00
P.a. Trento	€ 2.058.966,00
Veneto	€ 1.732.244,00
Friuli V.Giulia	€ 1.146.610,00
Liguria	€ 1.553.471,00
E. Romagna	€ 2.946.664,00
Toscana	€ 3.150.095,00
Umbria	€ 2.435.005,00
Marche	€ 2.182.257,00
Lazio	€ 3.285.715,00
Abruzzo	€ 3.409.007,00
Molise	€ 1.565.800,00
Campania	€ 5.073.440,00
Puglia	€ 2.126.776,00
Basilicata	€ 3.143.930,00
Calabria	€ 4.980.972,00
Sicilia	€ 4.290.540,00
Sardegna	€ 5.381.670,00
TOTALE. . .	€ 61.645.690,00

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di € 6.164.569,00, a favore delle regioni e province autonome per gli importi e sui c/c di seguito indicati:

Importi in euro

Regioni	Tesoreria e c.c.	Importi
Piemonte	114-31930	€ 403.779,30
Valle d'Aosta	350-22719	€ 80.139,40
Lombardia	139-30268	€ 341.517,10;
P.a. Bolzano	350-22716	€ 292.817,00
P.a. Trento	350-22715	€ 205.896,60
Veneto	224-30522	€ 173.224,40
Friuli V. Giulia	350-22714	€ 114.661,00
Liguria	140-32211	€ 155.347,10
E. Romagna	240-30864	€ 294.666,40
Toscana	311-30938	€ 315.009,50
Umbria	320-31068	€ 243.500,50
Marche	330-31118	€ 218.225,70
Lazio	348-31183	€ 328.571,50
Abruzzo	401-31195	€ 340.900,70
Molise	410-31207	€ 156.580,00
Campania	425-31409	€ 507.344,00
Puglia	430-31601	€ 212.677,60
Basilicata	441-31649	€ 314.393,00
Calabria	450-31789	€ 498.097,20
Sicilia	350-22721	€ 429.054,00
Sardegna	350-22709	€ 538.167,00
	TOTALE . . .	€ 6.164.569,00

Art. 3.

L'onere relativo di € 61.645.690,00, graverà sul capitolo 7698 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A13499

DECRETO 9 dicembre 2003.

Estensione della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FISCALI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, in base al quale con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1 dello stesso articolo può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse;

Visto l'art. 4, comma 6-*ter*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti alle ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali con le modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto interministeriale del 25 agosto 1999 concernente l'estensione della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti industriali (INPDAI);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 4 e 16 che recano disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Tenuto conto che la predetta dichiarazione unica ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse sostituisce quelle da presentare ai medesimi enti e casse;

Tenuto conto, altresì, che la predetta certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi;

Considerato che si ritiene opportuno dare attuazione alle disposizioni contenute nel citato art. 4, commi 3 e 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

Tenuto conto del parere espresso dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 1/1/163956/03 del 22 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Attestazione dei contributi previdenziali e assistenziali

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) deve attestare anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST).

2. I dati da indicare nella predetta certificazione saranno individuati con il provvedimento di approvazione dello schema di certificazione (CUD).

Art. 2.

Dichiarazione unica dei sostituti d'imposta

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, la dichiarazione dei sostituti d'imposta è unica anche ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST).

2. I dati da indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta saranno individuati con il provvedimento di approvazione del modello 770 Semplificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2003

Il capo del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
MANZITTI

Il Ragioniere generale dello Stato
GRILLI

Il direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

03A13572

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 ottobre 2003.

Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 30 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 268 del 16 novembre 2000;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 15 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2001;

Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

Vista la legge 12 marzo 2001, n. 49, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 27 marzo 2001, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2000), e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, come modificato, in particolare, dai regolamenti (CE) n. 1326/2001 e n. 1139/2003 della Commissione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione umana, e successive modifiche;

Ritenuto che per taluni aspetti tecnico-operativi è opportuno predisporre apposite linee guida di concerto con le regioni e le province autonome;

Considerato che l'accertamento di rilevanti errori nella versione italiana del regolamento (CE) 999 e delle sue successive modifiche, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, impone, in attesa

delle correzioni già richieste alla Commissione europea, la necessità di avere come riferimento il testo in lingua inglese o francese dello stesso regolamento (CE) citato;

Ritenuto necessario sostituire le misure sanitarie contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili adottate in precedenza per tener conto delle disposizioni introdotte dai riferiti regolamenti (CE) 999/2000 e 1774/2002, come modificati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il materiale specifico a rischio è individuato e disciplinato dalle disposizioni e dagli allegati di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, come modificato — d'ora innanzi regolamento (CE) 1774 — nonché da quelle più specifiche contenute nel regolamento (CE) n. 999/2000 e relativi allegati, come modificato — d'ora innanzi regolamento (CE) 999 — con riguardo ai tessuti ed organi animali considerati in quest'ultimo regolamento. È altresì materiale specifico a rischio l'intero corpo degli animali di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, punti *i)* ed *ii)* del regolamento (CE) 1774, e l'intero corpo degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, comunque morti, che devono essere eliminati senza rimozione di alcuna loro parte, organo o tessuto, comprese le pelli, ad eccezione dei tessuti od organi necessari ai fini della diagnosi per TSE.

2. Nel caso di raccolta, stoccaggio o miscelazione del materiale specifico a rischio con altro prodotto o materiale classificato, ai sensi del regolamento (CE) 1774, di categoria 2 o 3, compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 1 ai sensi del medesimo regolamento (CE) 1774, tutto il materiale resta assoggettato alle prescrizioni relative al materiale specifico a rischio e deve essere eliminato.

Art. 2.

1. I titolari o i responsabili di stabilimenti, allevamenti zootecnici, locali — comprese le macellerie autorizzate ai sensi all'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 — impianti o mezzi di trasporto che svolgono una qualunque delle attività considerate nei citati regolamenti (CE) 999 e 1774 relative al materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, sono diretti destinatari dell'obbligo di osservare ogni disposizione, riguardante l'attività svolta, contenuta nei citati regolamenti comunitari e nei relativi allegati, comprese quelle modificative se introdotte con uguale atto normativo comunitario, assumendo la responsabilità per tutte le operazioni inerenti al citato materiale effettuate nei luoghi di propria pertinenza.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma 1, devono:

a) essere in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio delle rispettive attività;

b) assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori specificate nell'allegato I al presente decreto;

c) garantire che ogni operazione riguardante il materiale specifico a rischio venga effettuata in autocontrollo da personale appositamente addestrato, secondo procedure sottoposte a controllo del servizio veterinario;

d) compilare e conservare tutti i documenti commerciali e sanitari ed i registri di cui ai regolamenti (CE) 999 e 1774, per almeno due anni. Il medesimo termine è esteso anche alle macellerie nel caso di cui al punto 14, lettera *c)* dell'allegato XI al regolamento (CE) 999;

e) assicurare la propria collaborazione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie in occasione delle attività di vigilanza o controllo;

f) attenersi alle linee guida che saranno adottate con provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

g) adottare misure atte ad evitare la contaminazione delle carni con il materiale specifico a rischio.

3. I titolari o i responsabili di impianti di incenerimento e coincenerimento per l'eliminazione del materiale di cui all'art. 1, oltre agli altri obblighi cui è fatto riferimento nel presente decreto, devono inviare ai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome un prospetto riepilogativo del materiale in questione distrutto entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 3.

1. Il materiale specifico a rischio di bovini, ovini e caprini, destinati alla produzione di carni o prodotti per il consumo umano o animale, deve essere rimosso al momento della macellazione degli animali.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'asportazione della colonna vertebrale dalle carni dei bovini di età superiore ai dodici mesi può essere effettuata nello stabilimento in cui l'animale è stato macellato, in un laboratorio di sezionamento autorizzato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1996, n. 286, e successive modifiche, nonché in un locale in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; in ogni caso, la rimozione del midollo spinale deve avvenire presso il medesimo stabilimento in cui l'animale è stato macellato.

3. La rimozione della colonna vertebrale presso le macellerie può essere effettuata solo se le stesse, oltre ad essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono state espressamente autorizzate dall'Autorità sanitaria competente, sentita la regione o la provincia autonoma con riguardo alle modalità e periodicità delle operazioni di vigilanza e controllo; le regioni e le province autonome possono stabilire ulteriori adempimenti, quali quelli relativi alla registrazione e al mantenimento dei dati inerenti alle carni e al materiale specifico a rischio ottenuti. Restano comunque fermi gli obblighi di cui al punto 10, lettera *b)*, dell'allegato XI al regolamento (CE) 999.

4. Le carni bovine con ossa della colonna vertebrale, devono essere etichettate in conformità al regolamento (CE) 1760/2000, ed identificate ed accompagnate dal documento commerciale, in conformità a quanto stabilito al punto 14 dell'allegato XI al regolamento (CE) 999.

5. Lo stoccaggio ed il trasporto delle carni di cui al comma 4, ottenute da bovini di età superiore ai dodici mesi, deve essere effettuato in modo da escludere qualsiasi contatto con altre carni eventualmente stoccate o trasportate e la superficie esposta della colonna vertebrale deve essere adeguatamente protetta.

6. Il midollo spinale delle carcasse degli ovini e caprini può essere asportato anche in stabilimenti di sezionamento che devono essere specificamente autorizzati a tal fine dall'Autorità sanitaria competente, sentita la regione o la provincia autonoma con riguardo alle modalità e periodicità delle operazioni di vigilanza e controllo; le regioni e le province autonome possono stabilire ulteriori adempimenti, quali quelli relativi alla registrazione e al mantenimento dei dati inerenti alle carni e al materiale specifico a rischio ottenuti.

7. In tutti i casi previsti dal presente articolo il materiale specifico a rischio ottenuto è assoggettato alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) 999 e 1774.

Art. 4.

1. È fatto divieto a chiunque di:

a) cedere o somministrare, a qualunque titolo, al consumatore come definito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato, carne di bovini di età superiore a dodici mesi, di qualunque origine o provenienza, alla quale non sia stata asportata la colonna vertebrale;

b) utilizzare le ossa di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate o raccolte meccanicamente;

c) trasportare il materiale specifico a rischio:

1) in contenitori o mezzi diversi da quelli appositamente autorizzati ed identificati per il materiale di categoria 1, ai sensi del regolamento (CE) 1774;

2) senza il documento commerciale o, nel caso degli animali morti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, punti *i)* ed *ii)* del regolamento (CE) 1774 e degli animali della specie bovina, ovina e caprina comunque morti, senza il certificato sanitario o senza il documento commerciale controfirmato dal veterinario ufficiale;

d) inviare, trasformare o eliminare il materiale specifico a rischio in impianti diversi da quelli autorizzati per tale materiale ai sensi del regolamento (CE) 1774, o con modalità diverse da quelle stabilite in detto regolamento;

e) asportare dal corpo degli animali di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, punti *i)* ed *ii)* del regolamento (CE) 1774, o dal corpo degli animali della specie bovina, ovina e caprina, comunque morti, qualsiasi loro parte, tessuto od organo, incluse le pelli;

f) utilizzare il corpo degli animali di cui alla lettera *e)*, o loro parti tessuti od organi, incluse le pelli, per qualunque impiego od operazione diversi dalla eliminazione;

g) utilizzare tecniche di stordimento e macellazione dei bovini, ovini e caprini, diverse da quelle previste dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333;

h) introdurre nel territorio nazionale, in provenienza sia da Stati dell'Unione europea sia da Paesi terzi, il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, anche se destinato ad essere eliminato in conformità al regolamento (CE) 1774.

i) avvalersi delle disposizioni derogatorie previste dai regolamenti (CE) 999 e 1774 che non siano state espressamente regolamentate con provvedimenti statali o regionali o che non risultino disciplinate da appositi atti normativi comunitari.

Art. 5.

1. Le carni bovine ottenute da animali di età superiore ai dodici mesi, provenienti da altri Stati dell'Unione europea e da Paesi terzi, possono essere introdotte nel territorio nazionale anche se con la colonna vertebrale.

2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi di cui decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, come modificato, il primo destinatario materiale delle carni di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, prima di procedere alla loro commercializzazione, deve verificare, in particolare, che le stesse non siano in pezzi ulteriori o diversi da quelli consentiti ai sensi del secondo capoverso del punto 13 dell'allegato XI al regolamento (CE) 999 e che, con riguardo a quelle bovine, siano inoltre rispettate le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 14 del medesimo allegato XI al regolamento (CE) 999. Il citato destinatario delle carni che riscontra una non conformità rispetto alle disposizioni comunitarie sopra citate:

a) non deve procedere alla commercializzazione dell'intera partita di carni;

b) deve informare il servizio veterinario dell'azienda sanitaria.

3. Nel caso di segnalazione di non conformità della partita rispetto alle disposizioni richiamate nel comma 2, nonché quando la non conformità è stata altrimenti accertata, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria deve disporre la misura cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione della partita in attesa della sua rispedizione per il tramite dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (UVAC), senza possibilità di regolarizzazione; qualora lo Stato membro di provenienza delle carni non dia il proprio nulla osta al respingimento, le carni in questione devono essere mantenute in vincolo sanitario fino all'avvenuta asportazione della colonna vertebrale, da effettuare nel rispetto delle pertinenti disposizioni contenute nei regolamenti (CE) 999 e 1774.

4. Per le carni di cui al comma 1, importate da Paesi terzi, il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, in occasione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 80/2000 ed utilizzando esclusivamente la modalità di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 80/2000, deve indicare:

1) la tipologia dei pezzi e delle parti di carne presentate ai controlli;

2) quanto previsto al punto 14, lettera *b)* dell'allegato XI al regolamento (CE) 999.

5. Nel caso delle carni di cui al comma 4, il veterinario ufficiale del Posto d'ispezione frontaliero deve verificare, in particolare, che:

a) unitamente alla certificazione sanitaria sia presente anche la dichiarazione prevista al punto 15, lettera *b)* dell'allegato XI al regolamento (CE) 999;

b) le carni non siano in pezzi ulteriori o diversi da quelli consentiti ai sensi del secondo capoverso del punto 13 dell'allegato XI al regolamento (CE) 999 e che, anche con riguardo a tale aspetto, vi sia concordanza con quanto dichiarato, in applicazione del comma 4 del presente articolo, dal soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 80/2000;

c) le carni siano conformi alle disposizioni di cui alla lettera *b)* del punto 14 dell'allegato XI al regolamento (CE) 999.

6. L'obbligo della presenza della certificazione sanitaria e della dichiarazione previste alla lettera *b)* del punto 15 del citato allegato XI al regolamento (CE) 999, sussiste per qualunque tipologia di carne e di prodotto indicata nel medesimo punto 15 sopra citato, proveniente da qualsiasi Paese terzo, compresi quelli elencati alla lettera *b)* dello stesso punto 15 dell'allegato XI al regolamento (CE) 999.

7. Le partite di carni e di prodotti importati da Paesi terzi riscontrati non conformi alle prescrizioni richiamate ai commi 4, 5 e 6, non sono ammesse all'importazione e sono assoggettate alle misure sanitarie cautelari di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 80/2000.

8. Nei casi previsti nel presente articolo restano in ogni caso fermi:

a) le modalità di controllo veterinario previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, come modificato, e dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, compresa la verifica, per le provenienze da Paesi terzi, dell'inesistenza di eventuali restrizioni per motivi di sanità pubblica o polizia veterinaria;

b) gli obblighi di conservazione della documentazione o della certificazione sanitaria di accompagnamento delle merci e della dichiarazione prevista alla lettera *b)* del punto 15 del citato allegato XI al regolamento (CE) 999, a quelle relative;

c) il divieto di cui all'art. 4, comma 1, lettera *h)*.

Art. 6.

1. In applicazione dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, le regioni, le province autonome ed il Ministero della salute individuano, con riguardo al materiale specifico a rischio, al materiale di categoria 1 e alle carni e prodotti ottenuti da animali delle specie sensibili alle TSE, gli aspetti che per la loro particolare rilevanza ed interesse ai fini della tutela della salute pubblica e della sanità animale necessitano di essere disciplinati in modo uniforme e le violazioni alle prescrizioni dei regolamenti 999 e 1774 da dotare di apposito apparato sanzionatorio.

Art. 7.

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie sono autorizzati, anche in deroga ai divieti di cui all'art. 4, alla rimozione del materiale specifico a rischio ai fini del suo invio all'Istituto superiore di sanità ed agli istituti zooprofilattici sperimentali per fini diagnostici, di ricerca e didattici.

2. Le regioni e le province autonome:

a) stabiliscono le modalità e la periodicità nello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dei servizi veterinari. I controlli devono essere effettuati senza preavviso;

b) sentito il Centro di referenza nazionale per le TSE, possono autorizzare, su richiesta, la rimozione e l'utilizzo del materiale specifico a rischio per fini diagnostici, di ricerca e didattici da parte delle università e di istituti ufficialmente riconosciuti, diversi da quelli di cui al comma 1, dandone comunicazione, anche informatica, al Ministero della salute.

3. Fermi restando i controlli effettuati dai dipartimenti della prevenzione delle aziende sanitarie, il Ministero della salute e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro possono procedere a verifiche ispettive per accertare la corretta e uniforme applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni cui è fatto riferimento nel presente decreto, comprese quelle in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori, informandone preventivamente la regione o la provincia autonoma interessata.

Art. 8.

Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 7-*quater* della legge 12 marzo 2001, n. 49, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, è disposto l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale nei casi di violazione:

a) delle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, e *g)*;

b) delle prescrizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del comma 2 dell'art. 5 nonché se il soggetto di cui al citato art. 5, comma 2, non ottempera alla misura cautelare disposta dal servizio veterinario ai sensi del comma 3 del medesimo art. 5;

c) dei divieti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), h)* ed *i)*.

Art. 9.

1. Il presente decreto sostituisce le misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili disposte con l'ordinanza del Ministro della sanità 27 marzo 2001 e con il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, e loro successive modifiche, citati in preambolo; le autorizzazioni rilasciate alle macellerie ai fini della rimozione della colonna vertebrale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della previgente ordinanza del Ministro della sanità 27 marzo 2001, restano efficaci.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 151

ALLEGATO

Considerato che il decreto interministeriale 12 novembre 1999 classifica nel gruppo 3 (**) le TSE, devono essere messi in atto tutti gli interventi di prevenzione-protezione, di tipo collettivo ed individuale, che la tecnologia e le acquisizioni scientifiche in materia consentono.

Ai fini della protezione dei lavoratori, le operazioni di rimozione e manipolazione del materiale specifico a rischio, devono essere condotte nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo a quanto previsto al titolo VIII del suddetto decreto legislativo.

Al riguardo si segnala di prestare la dovuta attenzione, ad esempio, alle operazioni connesse al sezionamento della carcassa ed alla successiva estrazione del midollo spinale, alla separazione meccanica della porzione del cranio stabilita ed all'asportazione dell'ileo utilizzando i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI):

guanti: devono possedere la marcatura CE quali DPI di terza categoria e l'ottemperanza ai requisiti della norma tecnica EN 374, rilevabile da opportuna documentazione e certificazione rilasciata dal produttore e dall'organismo notificato;

indumenti di protezione: devono essere classificabili quali DPI e possedere la marcatura CE, il produttore deve essere in grado di documentare che gli indumenti sono stati sottoposti a test che prevedono nella metodologia di analisi l'impiego del batteriofago Phi X 174 (esempio delle metodologie di analisi sono quelle inerenti gli ASTM F 1670-97, F 1671-97d, F 1819-97);

dispositivi di protezione degli occhi e del viso: devono essere del tipo a visore ed essere classificati quali DPI, possedere la marcatura CE come dispositivi per «protezione da gocce e spruzzi liquidi», in ottemperanza alla norma tecnica EN 166, rilevabile da opportuna documentazione e certificazione rilasciata dal produttore e dall'organismo notificato;

dispositivi per la protezione delle vie respiratorie: devono essere classificati quali DPI di terza categoria e nell'ambito del possesso dei requisiti essenziali di sicurezza e salute, previsti dall'allegato II del decreto legislativo n. 475/1992, devono assolvere con particolare riguardo ed inderogabilità alla funzione di protezione ad agenti infettivi ed a tal proposito le aziende produttrici devono presentare all'utente idonea documentazione specifica al riguardo.

03A13527

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 novembre 2003.

Scioglimento di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Decreta:

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Alpe soc. coop. a r.l.», con sede in Latronico (Potenza), via Roma n. 94, costituita per rogito notaio dott. Nicola Pesce in data 21 settembre 1955, repertorio n. 367, codice fiscale n. 00136180767 - B.U.S.C. n. 71/52798;

2) «I fili di Arianna soc. coop. a r.l.», con sede in S. Chirico Nuovo (Potenza), via Garibaldi, costituita per rogito notaio dott. Luigi Gatti in data 9 giugno 1989, repertorio n. 7835, codice fiscale n. 01023310764 - B.U.S.C. n. 2225/242781.

Potenza, 14 novembre 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A13500

DECRETO 14 novembre 2003.

Scioglimento di quindici società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 16 settembre 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Caramola soc. coop. a r.l.», con sede in Francavilla in Sinni (Potenza), via M. Casentino n. 2, costituita per rogito notaio dott.ssa Rosa Barra in data 29 aprile 1986, repertorio n. 3186, codice fiscale n. 00903850766 - B.U.S.C. n. 1912/220083;

2) «Domenico Di Giura soc. coop. a r.l.», con sede in Chiaromonte (Potenza), Piazza Garibaldi n. 30, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino in data 23 gennaio 1983, repertorio n. 6329, codice fiscale n. 00832970768 - B.U.S.C. n. 1641/203489;

3) «Monteforte soc. coop. a r.l.», con sede in Abriola (Potenza), via Boccaccia n. 10, costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 29 luglio 1983, repertorio n. 69719, codice fiscale n. 00314840778 - B.U.S.C. n. 1708/209029;

4) «Soc. coop. Madonna del Monte Saraceno a r.l.», con sede in Calvello (Potenza), Largo Garibaldi, costituita per rogito notaio dott. Domenicantonio Zotta in data 14 febbraio 1980, repertorio n. 4926, codice fiscale n. 00296770761 - B.U.S.C. n. 1312/176201;

5) «Soc. coop. Primavera Calvellese a r.l.», con sede in Calvello (Potenza), via Arco Taverna, costituita per rogito notaio dott. Domenicantonio Zotta in data 31 ottobre 1986, repertorio n. 16807, codice fiscale n. 00908620768 - B.U.S.C. n. 1958/224128;

6) «La Castronovese soc.coop. a r.l.» con sede in Castronuovo di S. Andrea (Potenza), via Roma n. 88, costituita per rogito notaio dott.ssa Lucia Cannaviello in data 12 ottobre 1989, repertorio n. 2998, codice fiscale n. 01033020767 - B.U.S.C. n. 2400/251767;

7) «Medio Sinni soc. coop. a r.l.» con sede in Senise (Potenza), via Soldato Latrecchiana Felice n. 61, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino in data 29 ottobre 1985, repertorio n. 11384, codice fiscale n. 00886350768 - B.U.S.C. n. 1823/216297;

8) «Cooperativa culturale Skanderberg soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, corso Garibaldi n. 2, costituita per rogito notaio dott. Domenicantonio Zotta in data 15 giugno 1977, repertorio n. 1944, codice fiscale n. 00683940761 - BUSC n. 1047/154009;

9) «La rinascita soc. coop. a r.l.» con sede in Lavello (Potenza), via IV Novembre n. 14, costituita per rogito notaio dott. Mauro Catarinella in data 20 dicembre 1949, repertorio n. 401/286 - B.U.S.C. n. 85/36131;

10) «La Sanfelese soc. coop. a r.l.» con sede in San Fele (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Pietro Cardone in data 24 giugno 1946, repertorio n. 6460/201 - B.U.S.C. n. 449/13094;

11) «Lucania soc. coop. a r.l.» con sede in Teana (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sole in data 10 agosto 1948, repertorio n. 5838 - B.U.S.C. n. 464/21383;

12) «Libertà e Lavoro soc. coop. a r.l.», con sede in Rivello (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Maurizio Russo in data 30 giugno 1948, repertorio n. 828 - B.U.S.C. n. 437/20847;

13) «L'Avvenire soc. coop. a r.l.» con sede in Latronico (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Lardo in data 27 settembre 1948, repertorio n. 6173 - B.U.S.C. n. 472/22200;

14) «Reduci e combattenti soc. coop. a r.l.» con sede in Forenza (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Via in data 23 aprile 1947, repertorio n. 1634/1273 - B.U.S.C. n. 445/14261;

15) «Lucana agricoltori soc. coop. a r.l.», con sede in Muro Lucano (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Lorenzo Lanzetta in data 1° marzo 1952, repertorio n. 5501 - B.U.S.C. n. 384/37198.

Potenza, 14 novembre 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A13502

DECRETO 14 novembre 2003.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;.

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Soc. coop. edilizia Lavinia a r.l.», con sede in Potenza, via Addone n. 2, costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 8 novembre 1982, repertorio n. 65774, codice fiscale n. 00741140768 - B.U.S.C. n. 1538/196243;

2) «S. Oronzo soc. coop. a r.l.», con sede in Guardia Perticara (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Francesco Ambrosini in data 4 agosto 1957, repertorio n. 6732 - B.U.S.C. n. 63/59379;

3) «S. Giorgio Cappelluccia soc.coop. a r.l.», con sede in Pietragalla (Potenza), frazione S. Giorgio, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Siviglia in data 31 maggio 1947, repertorio n. 5879 - B.U.S.C. n. 431/15394;

4) «Edilizia Vagliese soc. coop. a r.l.», con sede in Vaglio di Basilicata (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Siviglia in data 9 luglio 1950, repertorio n. 10006 - B.U.S.C. n. 378/32193;

5) «Soc. coop. Reduci a r.l.» con sede in Banzi (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Via in data 15 marzo 1947, repertorio n. 1521 - BUSC n. 446/14260;

6) «L'Avvenire soc. coop. a r.l.» con sede in Latronico (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Lardo in data 27 settembre 1948, repertorio n. 6173 - B.U.S.C. n. 472/22200;

7) «Lavoro e Libertà soc. coop. a r.l.» con sede in Rivello (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Maurizio Russo in data 30 giugno 1948, repertorio n. 828 - B.U.S.C. n. 437/20847.

Potenza, 14 novembre 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A13501

DECRETO 18 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Europig», in Salerno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Europig», con sede in Salerno, ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Avallone Carmine;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 luglio 2002 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 aprile 2003;

Visto il proprio decreto di sostituzione dei liquidatori n. 0019 del 6 novembre 2003;

Tenuto conto che nello stesso vi era un'errata indicazione della data di nascita del liquidatore incaricato;

Decreta

la destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Europig», con sede in Salerno, sig. Avallone Carmine e la sua sostituzione con la dott.ssa Marino Valentina, nata a Salerno il 30 marzo 1970, con studio a Salerno in via Florenzano n. 28.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 0019 del 6 novembre 2003.

Salerno, 18 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A13512

DECRETO 19 novembre 2003.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Autotrasporti conto terzi S. Maria della Pace - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Angri, costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 22 marzo 1991 - rep. n. 5696, reg. soc. n. 660/91 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5269;

2) società cooperativa «La Genuina - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pagani, costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 1° giugno 1988 - rep. n. 19847 - reg. soc. n. 1144/88 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4752;

3) società cooperativa «Azzurra 89 - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 16 giugno 1989 - rep. n. 20370, reg. soc. n. 852/89 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4900.

Salerno, 19 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A13510

DECRETO 19 novembre 2003.

Scioglimento di due società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «San Lorenzo - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 2 marzo 1971 - rep. n. 6754, reg. soc. n. 4459/5572 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1023;

2) società cooperativa «Fiamme Gialle - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 21 marzo 1991 - rep. n. 20042, reg. soc. n. 720/91 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5287.

Salerno, 19 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A13511

DECRETO 28 novembre 2003.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle attività produttive, con nota del 14 novembre 2002;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «C.A.M», con sede in Mondragone, costituita per rogito avv. Domenico Funiciello in data 13 luglio 1985, registro società n. 4799/85, B.U.S.C. n. 3222/214185;

2) società cooperativa «Ecoservizi», con sede in Castelvolturno costituita per rogito de Donato in data 20 maggio 1994, registro società n. 15588/94, B.U.S.C. n. 4654/268140;

3) società cooperativa «Ovis», con sede in Casapesenna, costituita per rogito dott. Fiordiliso in data 9 maggio 1988, registro società n. 8638/88, B.U.S.C. n. 3750/236306;

4) società cooperativa «Edil Ambra», con sede in Cancello ed Arnone, costituita per rogito de Donato in data 15 gennaio 1992, registro società n. 12842/92, B.U.S.C. n. 4325/257749;

5) società cooperativa «Edil Progres», con sede in Villa di Briano, costituita per rogito Conte Giocchino in data 12 marzo 1987, registro società n. 6911/87, B.U.S.C. n. 3561/227293;

6) società cooperativa «La Maddalonese Service», con sede in Maddaloni, costituita per rogito Ciccarelli in data 19 ottobre 1992, registro società n. 13660/92, B.U.S.C. n. 4404/261161;

7) società cooperativa «Edil Corrado», con sede in Teverola, costituita per rogito La Porta Leonardo in data 22 marzo 1996, registro società n. 344243/96, B.U.S.C. n. 4797/276340.

Caserta, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: RUGGIERO

03A13536

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 27 novembre 2003.

Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: «Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Visto il decreto 22 luglio 2003 recante modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 2003;

Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed in particolare l'art. 86, comma 8;

Considerato che occorre assegnare un periodo di tempo maggiore per l'invio dei dati che i gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica sono tenuti a trasmettere al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del citato decreto 22 luglio 2003, alla luce della intervenuta normativa recata dal predetto Codice delle comunicazioni elettroniche e, conseguentemente, occorre prorogare il termine di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del medesimo decreto 22 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini indicati all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto 22 luglio 2003 citati nelle premesse, sono prorogati di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Il termine di cui all'art. 1, comma 4, del decreto 22 luglio 2003 citato nelle premesse è prorogato di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 del decreto 22 luglio 2003 citato nelle premesse è effettuata a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2003

Il direttore generale: ARIA

03A13525

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 novembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 3 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2001, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla

denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento CE 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dall'associazione castanicoltori della Garfagnana, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» con sede in Firenze, piazza Artom n. 12;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che l'organismo «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica», iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 3 luglio 2001.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica», non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per

tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13504

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 novembre 2003.

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia «Paolo I», in Ferentino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile, l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2002 con il quale la società cooperativa «Paolo I», con sede in Ferentino (Frosinone), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Carmelo Verdiglione;

Vista la relazione del commissario governativo datata 14 ottobre 2003, contenente la richiesta di una proroga necessaria per concludere l'opera di risanamento societario;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Carmelo Verdiglione, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Paolo I», con sede in Ferentino (Frosinone), sono prorogati per ulteriori dodici mesi dalla data del precedente decreto di nomina.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13508

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Aggiornamento dell'albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184 come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 120/2002/AE/AUT/ALBO)

La Commissione per le adozioni internazionali ha adottato le seguenti deliberazioni nelle sedute di cui alle date di seguito indicate: deliberazioni n. 143/2003, n. 144/2003, n. 146/2003, n. 147/2003, n. 148/2003 tutte del 21 novembre 2003.

La presente pagina sostituisce la pag 4 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476

N° ORDINE	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
1	**ADOTTARE INSIEME - ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE** Via Orzali 50 55100 Lucca Tel 0583/464313 Fax 0583/463509 e-mail: adottare.insieme@tin.it Legale Rappresentante: Anna Mattei	Firenze 14.12.1999 Notaio Dott. Alessio Ciofini Rep. n. 11545 Rac. n. 3285	Del. n. 78/02 del 17/7/2002 (pos. 97/2001/Ac/Aut) Del. N.146 del 12/11/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Via Orzali 50 55100 Lucca Tel 0583/464313 Fax 0583/463509 **CENTRO:** Via Giosuè Borsi, 5 00197 Roma Tel. 06/8083559 Fax: 06/8078324 e-mail: adottare.insieme@tin.it **SUD:** Viale Kennedy, 20 87060 città Mirto Crosia (CS) Tel. 0983/43759 Fax: 0983/42599 e-mail: adottare.insieme@tin.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	AMERICA: CILE (*) EUROPA: MOLDAVIA

Pag. 4

La presente pagina sostituisce la pag 16 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476

N° ORDINE	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
13	**ASSOCIAZIONE BAMBINI CHERNOBYL O.N.L.U.S.** Traversa via dei Castani snc c.a.p. 64014 Martinsicuro (TE) Telefax 0861 760386 - 761214 e-mail: chernob@advcom.it Legale Rappresentante: Pasquale Massa	Martinsicuro 27/05/1999 Notaio dott. Salvatore Musumeci Rep. n. 5066 Rac. n. 1654	Del. n. 21/2002 del 13 marzo 2002 Del. N.144 del 12/11/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Via Crevacuore n. 14 14052 Calosso (Asti) tel. 0141/853211 0141/853810 fax 0141/853211 **CENTRO:** Traversa Via dei Castani s.n.c. 64014 Martinsicuro (TERAMO) Telefax: 0861/760386 - 761214 e-mail: info@bambinichernobyl.org **SUD:** Contrada Timparello 87030 Donnici Superiore (CS) Tel. 0984/780261 Fax:0984/403140 Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BIELORUSSIA (*) MOLDAVIA

Pag. 16

La presente pagina sostituisce la pag 35 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	**INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476**				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
32	**CUORE** Via della Scaletta, 5 03011 Alatri (FR) Telefax 0775/434778 e-mail: associazionecuore@virgilio.it Legali Rappresentanti:	Roma 30/12/1998 Notaio Dott.ssa Paola Salaris Rep. n.15457 Rac. n.4057	56/2000/AE/AUT CC/DEL 04/10/2000 Del. N.143 del 12/11/03	**Principale Sede Operativa macro Area CENTRO:** Via Luciano Manara, 5 00044 Frascati (Roma) Tel: 06/9416742 - 3397063866 –Fax: 06/9416742 Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BULGARIA OPERATIVO ROMANIA (***) FEDER. RUSSA (*) MOLDAVIA

Pag. 35

La presente pagina sostituisce la pag 42 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
39	**I BAMBINI DELL'ARCOBALENO** Via Roma, 36 32013 Longarone (BL) Tel. 0437/573444 Fax: 0437/576421 e-mail: bambarco@libero.it Legale Rappresentante: Marisa Tomasella	Feltre 16/02/1995 Notaio Dott. Enzo Rossi Rep. n. 21264 Rac. n. 1479	15/2000/AE/AUT CC/DEL 13/09/2000 43/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 31/05/2001 Del. n. 7/2002 del 17 luglio 2002 (Pos. 14/2002/Ae/Est) Del. 4/2003 del 8/01/03 Del. 17/2003 del 29/01/03 Del. 60/2003 del 14/05/03 Del. N.148 del 12/11/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Via Roma, 36/a 32013 Longarone (BL) Tel. 0437/573444 Fax 0437/576421 e-mail: bambarco@libero.it **CENTRO:** **SUD:** Via De Martino n.14 (parco Smeer) 81100 (CE) Tel. 0823/325394 Fax 0823/325394 e-mail: bambarco.caserta@libero.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BULGARIA OPERATIVO FEDER. RUSSA (*) ACCREDITATO GEORGIA ASIA: INDIA (*) ACCREDITATO CINA THAILANDIA AFRICA MADAGASCAR AMERICA BOLIVIA (*) BRASILE (*) Stati: Santa Caterina, Espirito Santo, Ceara, Maranhao, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco Rio Grande do Sul

Pag. 42

La presente pagina sostituisce la pag 60 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
57	**NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L'ADOZIONE N.A.D.I.A** Via Briolotto, 1/A 37131 Verona Tel. 045/8403328 Fax 045/8487066 e-mail: onlusnadia@tiscalinet.it Legale Rappresentante: Luciano Vanti	Verona 18/06/1996 Notaio Dott. Quaratino Vincenzo Rep.n.89555 Rac.n.14211	28/2000/AE/AUT CC/DEL 26/09/2000 40/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 23/05/2001 Del. 72/2002 del 17/7/2002 (Pos. 13/2002/Ae/Est) Del. 19/2003 del 29/01/03 Del. N.147 del 12/11/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi ive Per Macro Area: **NORD:** Via Briolotto, 1/A 37131 Verona Tel. 045/8403328 Fax 045/8487066 **CENTRO:** **SUD:** Viale Praga, 14 90146 Palermo Telefax: 091/513538 e-mail: onlusnadia@tiscalinet.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BULGARIA OPERATIVO GEORGIA FED.RUSSA(*) ACCREDIT. AFRICA MADAGASCAR AMERICA BOLIVIA (*) BRASILE (*) Stati. Santa Caterina, Espirito Santo, Ceará, Maruhao, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco Rio Grande do Sul ASIA THAILANDIA CINA

Pag. 60

03A13573

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al laboratorio «C.S.I. S.p.a.», in Bollate, ad operare secondo le procedure previste per il settore di attività «reazioni al fuoco dei materiali».

Con autorizzazione dirigenziale datata 22 ottobre 2003, il laboratorio C.S.I. S.p.a., con sede nel comune di Bollate (Milano), in via Lombardia n. 20 - c.a.p. 20021, è stato autorizzato in via definitiva ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 26 giugno 1984, modificato con decreto ministeriale 3 settembre 2001 per il settore di attività «Reazione al fuoco dei materiali» con codice di individuazione MI02RF02.

03A13513

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Lanaton»

Estratto decreto n. 135 del 28 novembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario LANATON (flunixin meglumina).

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano - via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: Schering-Plough Santé Animale - Segrè (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

granuli per somministrazione orale: 10 bustine da 10 mg - A.I.C. n. 103569012;

pasta per somministrazione orale: scatola 3 tubi siringa da 10 g ciascuno - A.I.C. n. 103569051;

compresse:

blister da 10 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 103569036;

blister da 10 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 103569048;

soluzione iniettabile all'1%: flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103569024;

soluzione iniettabile al 5%:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103569063;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103569075;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103569087.

Composizione:

granuli - una busta da 10 g contiene:

principio attivo: flunixin meglumina (pari a flunixina mg 250) mg 414, 8;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

pasta - 1 tubo siringa contiene:

principio attivo: flunixin meglumina (pari a flunixina g 0,5) g 0,83;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

compresse da 5 mg - 1 compressa contiene:

principio attivo: flunixin meglumina (pari a flunixina g 5,00) mg 8,29;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

compresse da 20 mg - 1 compressa contiene:

principio attivo: flunixin meglumina (pari a 20,00 g di flunixina) mg 33,16;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

soluzione iniettabile all'1% - 100 ml di Lanaton iniettabile 1% contengono:

principio attivo: flunixin meglumina (pari a 1,00 g di flunixina) g 1,66;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

soluzione iniettabile al 5% - 1 ml contiene:

principio attivo: flunixin meglumina mg 82,95;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

granuli: Lanaton granuli è indicato per alleviare l'infiammazione ed il dolore derivanti da affezioni muscolo-scheletriche nel cavallo;

pasta: terapia sintomatica delle affezioni a carattere algido-flogistico dell'apparato muscolo-scheletrico, di varia origine e natura: zoppie, miositi, osteiti, artrosi, artriti, tendinite ed altre affezioni, a decorso acuto o cronico, che causano difficoltà di locomozione e/o di mantenimento della stazione quadrupedale;

compresse e soluzione iniettabile all'1%:

terapia sintomatica delle affezioni a carattere algico-flogistico dell'apparato muscolo-scheletrico, di varia origine e natura: zoppie, miositi, osteiti, spondiliti, lussazioni, artrosi, artriti, tendiniti ed altre affezioni, ad andamento acuto o cronico, che causano difficoltà di locomozione e/o mantenimento della stazione quadrupedale.

terapia collaterale nel trattamento dello shock endotossico o settico.

profilassi della tossiemia chirurgica;

soluzione iniettabile al 5%:

cavalli: Lanaton iniettabile è indicato per alleviare l'infiammazione ed il dolore da affezioni muscolo-scheletriche. Inoltre Lanaton iniettabile trova applicazione come analgesico nei dolori viscerali associati a colica;

bovini: Lanaton iniettabile è particolarmente indicato in tutte le affezioni dove si manifestano simultaneamente o separatamente una reazione infiammatoria acuta, un dolore acuto, un rialzo termico, una tossicosi da tossine microbiche. A seconda delle affezioni Lanaton iniettabile può essere impiegato da solo o come trattamento collaterale ad una terapia eziologia di tipo antinfettivo, metabolico o altro;

suini: Lanaton iniettabile è indicato nelle scrofe come trattamento coadiuvante nella terapia della sindrome M.M.A. (mastite, metrite, agalassia) e nei suinetti come trattamento idiomatico della ipertermia.

Specie di destinazione:

granuli: equini;

pasta: equini;

compresse e soluzione iniettabile all'1%: cani;

soluzione iniettabile al 5%: equini, bovini e suini.

Validità:

granuli: 36 mesi;

pasta: 36 mesi;

compresse e soluzione iniettabile all'1%: 36 mesi;

soluzione iniettabile al 5%: 24 mesi.

Tempi di sospensione:

granuli: carni: 7 giorni;

pasta: carni: 7 giorni;

compresse e soluzione iniettabile all'1%: non applicabile;

soluzione iniettabile al 5%:

equini: carni 7 giorni

bovini:

carni 7 giorni;

latte 24 ore;

suini: carni 18 giorni

Regime di dispensazione:

granuli, pasta, soluzione iniettabile al 5%: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, in triplice copia, non ripetibile;

compresse, soluzione iniettabile all'1%: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13507

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duobiotic LS»

Estratto provvedimento n. 258 del 19 novembre 2003

Specialità medicinale veterinario DUOBIOTIC LS nelle confezioni flacone da 100 ml, flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102794.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori Trei S.p.a., con sede legale in Modena - via P. Bembo, n. 12 - codice fiscale n. 00177780350.

Oggetto: richiesta modifica periodo di validità limitatamente alla confezione flacone da 250 ml.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, limitatamente alla confezione flacone da 250 ml, l'estensione di validità da 12 mesi a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13506

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eurican Herpes 205».

Estratto provvedimento n. 261 del 25 novembre 2003

Medicinale per uso veterinario EURICAN HERPES 205 antigeni dell'herpesvirus del cane (ceppo F205) polvere e solvente per emulsione iniettabile - uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Merial - Lione (Francia).

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento n. 19 del 18 gennaio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002).

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modificazioni;

Visto il provvedimento n. 19 del 18 gennaio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002);

Considerato che nel suddetto provvedimento i numeri di A.I.C. attribuiti alle confezioni - flacone vetro una dose liofilizzato e flacone vetro 1 ml solvente - 2×10 flaconi EU/2/01/029/001 - flacone vetro una dose liofilizzato e flacone vetro 1 ml solvente - 2×50 flaconi EU/2/01/029/002 - risultano errati;

Al provvedimento n. 19 del 18 gennaio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002) è apportata la seguente rettifica:

flacone vetro una dose liofilizzato e flacone vetro 1 ml solvente - 2×10 flaconi EU/2/01/029/001 è così modificato - A.I.C. n. 102947013;

flacone vetro una dose liofilizzato e flacone vetro 1 ml solvente - 2×50 flaconi EU/2/01/029/002 è così modificato - A.I.C. n. 102947025.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13505

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Atlantico Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Bazzano

È in corso l'struttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Atlantico Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Bazzano (Bologna), Circonvallazione Nord 133 (costituita per rogito notaio dr. Anna Guglielmi in data 22 giugno 2000, rep. n. 90279/2327, B.U.S.C. n. 4710/293747) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 c.c., comma 1.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - Viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13394

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Esperancia a r.l.», in Bologna

È in corso l'struttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Esperancia a r.l.», con sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 1/D (costituita per rogito notaio dr. Luigi Moruzzi in data 25 maggio 1991, rep. n. 63710/9160, B.U.S.C. n. 4186/254103) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 c.c., comma 1.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - Viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13395

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Genesis Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Anzola Emilia.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Genesis Piccola Società Cooperativa a r.l.» - con sede in Anzola Emilia (Bologna), via Emilia, 160 (costituita per rogito notaio dott. Maisto Severo in data 19 marzo 1999, repertorio n. 113708/17515, B.U.S.C. n. 4605/285776) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, comma 1.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - viale Masini, 12 - Bologna - opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13397

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Dipendenti Ospedale Maggiore di Bologna a r.l.», in Bologna.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Dipendenti ospedale Maggiore di Bologna a r.l.», con sede in Bologna, via S. Ruffillo, 33 (costituita per rogito notaio dott. Bonoli Viscardo in data 12 febbraio 1969, B.U.S.C. n. 2376/108019) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini, 12, Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13419

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Strategie & Comunicazione piccola società cooperativa a r.l.», in Bologna.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Strategie & Comunicazione piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, strada Maggiore, 49 (costituita per rogito notaio dott. Giovanni Panzera in data 30 gennaio 2001, repertorio n. 24723, B.U.S.C. n. 4801/297095) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini, 12, Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13420

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Natura e Civiltà a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Natura e Civiltà a r.l.», con sede in Bologna, via Castiglione, 5 (costituita per rogito notaio dott. Alvisi Piero in data 4 novembre 1992, repertorio n. 128797/17325, B.U.S.C. n. 4275/261763) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini, 12, Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13421

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «New Target Piccola società cooperativa a r.l.», in Calderata di Reno.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «New Target Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Calderata di Reno (Bologna), via Surrogazione n. 13/3 (costituita per rogito notaio dott. Clotilde La Rocca in data 5 ottobre 2000, rep. n. 26468, B.U.S.C. n. 4775/297069) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 deln codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13424

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Rondine a r.l.», in Ozzano Emilia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Rondine a r.l.», con sede in Ozzano Emilia (Bologna) via Leopardi n. 4 (costituita per rogito notaio dott. Luciana Bignozzi in data 9 giugno 1997 rep. n. 64692, B.U.S.C. n. 4507/279210) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13425

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edigroup a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edigroup a r.l.», con sede in Bologna via Irnerio n. 14 (costituita per rogito notaio dott. Piero Alvisi in data 4 novembre 1992, rep. n. //, B.U.S.C. n. 4276/261764) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13426

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Griny Imolese Piccola società cooperativa a r.l.», in Imola

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Griny Imolese Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Imola (Bologna), p.zza Bianconcini 24/a (costituita per rogito notaio dott. Alberto Angelini data 18 settembre 2000, rep. n. 47303/7050, B.U.S.C. n. 4830/297705) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13427

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Solinvest a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Solinvest a r.l.», con sede in Bologna, via del Rondone n. 3 (costituita per rogito notaio dott. Michele Ferruccio in data 23 novembre 1984, rep. n. 38882/15866, B.U.S.C. n. 3700/211563) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13428

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Multiservice Piccola società cooperativa a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Multiservice Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, via Montebello n. 2 (costituita per rogito notaio dott. Guglielmi Anna in data 15 dicembre 2000, rep. n. 414871, B.U.S.C. n. 4790/297084) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13429

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Progetto Sistema a r.l.», in Imola

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Progetto Sistema a r.l.», con sede in Imola (Bologna), via Fantini n. 16 (costituita per rogito notaio dott. Carlo Fiorentini in data 26 novembre 1992, rep. n. 37706/15963, B.U.S.C. n. 4271/261759) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13430

Istruttoria per lo scioglimento della società «Euromed - Società cooperativa sociale a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società «Euromed - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Bologna, via F. Barbieri, 115/F (costituita per rogito notaio dott. Maurizio Gullà in data 21 settembre 1999, repertorio n. 19388, B.U.S.C. n. 4909/308536) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini, 12, Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13446

Istruttoria per lo scioglimento della società edilizia «Ponente a r.l.», in Molfetta

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società edilizia «Ponente a r.l.» posizione n. 8356 con sede in Molfetta (costituita per rogito notaio Ignazio Ancona in data 29 gennaio 1990 rep. n. 13718) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro in Bari - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13432

Istruttoria per lo scioglimento della società edilizia «S. Corrado a r.l.», in Molfetta

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società edilizia «S. Corrado a r.l.» posizione n. 4089/169157 con sede

in Molfetta (costituita per rogito notaio Ugo Perugini in data 30 marzo 1979) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro in Bari - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13433

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Evangelica a r.l.», in Cesano Boscone

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Evangelica a r.l.» in Cesano Boscone (Milano), via Diaz n. 4 costituita per rogito notaio dott. Michele Palermo-Patera di Milano in data 8 febbraio 1973, repertorio n. 125902/4413, raccolta B.U.S.C. n. 7656/125113, codice fiscale (mancante), tribunale di Milano, registro società n. 153447, volume n. 3770, fascicolo n. 47, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit, 8 - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13457

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Alpi a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa «Alpi a r.l.» sede legale Milano, via Palladio n. 3/A, costituita per rogito notaio dott. Mario Simone di Milano in data 14 gennaio 1989, rep. n. 46424, racc. n. 2399, B.U.S.C. n. 13565/239425, codice fiscale n. 09543840152, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13460

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Edificatrice San Vito soc. coop.va edilizia a r.l.», in Lentate sul Seveso.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria: società coop.va «Edificatrice San Vito soc. coop.va edilizia a r.l.», in liquidazione volontaria dal 20 dicembre 1952, sede legale Lentate sul Seveso (Milano), (indirizzo mancante), costituita il 25 aprile 1949 per rogito notaio dott. Carlo Cassina di Desio, rep. n. 197 racc. (mancante), tribunale di Monza, registro società n. 1609, vol. n. 52, fasc. n. 2610, codice fiscale (mancante) R.E.A. (mancante). numero registro ditte (mancante), B.U.S.C. n. 4367/24720, liquidatore rag. Ceppi Carlo fu Pietro (deceduto il 10 ottobre 1983), sindaci della liquidazione Frigerio Natale fu Pietro (deceduto il 10 dicembre 1973); Ceppi Giuseppe fu Gaetano (deceduto il 10 gennaio 1993), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13461

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edizioni del Maquis a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edizioni del Maquis a r.l.», sede legale Milano, corso Como n. 6, costituita per rogito notaio dott. Marcello Schiavo di Milano in data 3 settembre 1969, rep. n. 391792, racc. n. 6174, B.U.S.C. n. 6405/109368, codice fiscale n. 03854880154, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13462

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Cigno soc. coop.va edilizia a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Cigno soc. coop.va edilizia a r.l.», sede legale Milano, foro Buonaparte 46, costituita per rogito notaio dott. Francesco Sigillino di Milano in data 20 febbraio 1969, rep. n. 139729, racc. n. 2528, B.U.S.C. n. 6349/108703, codice fiscale n. 04095240158, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit, 8 - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13463

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Agricola di Magenta a r.l.», in Magenta

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria: società cooperativa «Agricola di Magenta a r.l.», in liquidazione volontaria dal 16 febbraio 1947, sede legale Magenta (Milano), via Garibaldi n. 12, costituita il 27 agosto 1919 per rogito notaio dott. (dato mancante) di (dato mancante), repertorio (mancante) racc. (mancante), tribunale di Milano reg. soc. n. 13889, vol. n. 532, fasc. n. 1181, codice fiscale (mancante), R.E.A. (mancante), numero registro ditte (mancante), B.U.S.C. n. 4368/14321.

Liquidatore: Barbaglia Paolo fu Paolo domiciliato in Magenta (altri dati mancanti), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8, tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13464

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «C.P.R. Case a pagamento rateale r.l.» in liquidazione volontaria, in Milano.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria: società cooperativa «C.P.R. Case a pagamento rateale r.l.», in liquidazione volontaria dal 14 ottobre 1959, sede legale Milano, via Pasquirolo n. 7, costituita il 16 aprile 1952 per rogito notaio dott. Pietro Maissen di Milano, repertorio n. 135866, racc. n. 6351, tribunale di Milano reg. soc. n. 81227, vol. n. 2319, fasc. n. 5876, codice fiscale (mancante), R.E.A. (mancante), registro ditte n. 422162, B.U.S.C. n. 5663/37971, liquidatore: Maltempi Lucio (deceduto il 28 ottobre 1990), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8, tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13465

Istruttoria per lo scioglimento di quattro società cooperative della provincia di Potenza

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Laurilat soc. coop. a r.l.», con sede in Lauria (Potenza) Contrada Madonna Angiolella, n. 10, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 15 ottobre 1988, repertorio n. 31223, codice fiscale n. 01003990767, B.U.S.C. n. 2195/240435;

2) «Basilisco piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Lauria (Potenza) Contrada Piano Cataldo, n. 20, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino in data 26 febbraio 1998, repertorio n. 40038, codice fiscale n. 01308500766, B.U.S.C. n. 2801/286676;

3) «La Nuova Generazione soc. coop. a r.l.», con sede in Bella (Potenza) Corso Italia, n. 41, costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero in data 25 ottobre 1985, repertorio n. 5809, codice fiscale n. 00964990766, B.U.S.C. n. 1816/216290;

4) «Trasporti Eurotrans 2000 piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia in data 9 giugno 2000, repertorio n. 48586, codice fiscale n. 01434200760, B.U.S.C. n. 3013/295055,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro U.O. Cooperazione via del Gallitello - 85100 Potenza - tel. 0971390111 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13503

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

Con decreto 20 novembre 2003 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modificazioni proposte con delibera 31 luglio 2003 e ridefinite, quanto all'art. 11, con delibera 25 settembre 2003 allo statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma.

03A13509

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante: «Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari»(Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2003)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, comma 6, alla fine del primo periodo, dove è scritto: «... per il risanamento *al* pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.», leggasi: «... per il risanamento *ai* pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.».

03A13683

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501289/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77